

DELIBERA N. 140/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CRESPINO (ROVIGO) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 16 e 26 aprile 2019 (rispettivamente prot.lli n. 169173 e 181691) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Crespino (Rovigo) a seguito della segnalazione dei sigg.ri Luca Crepaldi, Elisa Folchini e Ariella Marzolla, consiglieri comunali di minoranza del Comune di Crespino - trasmessa dalla Prefettura di Rovigo in data 16 aprile 2019 - con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune per la *“distribuzione a mano nei giorni 11 e 12 aprile [...] di un volantino”*, recante l'intestazione del Comune e la firma del Sindaco e contenente l'invito alla cittadinanza a partecipare alla presentazione ed illustrazione della Relazione di fine mandato. Inoltre - si legge nella richiesta di intervento - *«copia dello stesso comunicato*

è stata pubblicata [...] sulla pagina facebook della Lista Civica “Insieme costruiamo il Futuro per Crispino”», indicata dai segnalanti come appartenente alla lista civica omonima. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 16 aprile 2019, a seguito della comunicazione da parte del Comune di Crespino dell’annullamento dell’incontro per la presentazione ed illustrazione della relazione di fine mandato, di cui è stata data notizia a mezzo del canale facebook della Lista Civica, ha proposto l’archiviazione del procedimento;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 17 aprile 2019, trasmessa anche all’Autorità in pari data (prot. n. 17250), con la quale il Sindaco del Comune di Crespino avv. Angela Zambelli, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- *l’Amministrazione ha provveduto ad annullare la serata di presentazione ed illustrazione della relazione di fine mandato già dal giorno 12 aprile 2019 ore 11.02; pertanto la serata prevista per il 17 aprile 2019 non sarà tenuta;*
- *si precisa che la comunicazione fosse avvenuta solo a mezzo canale facebook e che, pertanto, l’annullamento della serata è avvenuto attraverso il medesimo canale; la circostanza è riscontrabile dalla pagina Facebook “Insieme costruiamo il futuro per Crespino”, unica pagina interessata dalla comunicazione;*
- *infatti, in alcun modo, risulta utilizzato qualsivoglia canale prettamente collegato all’Amministrazione;*
- *in conclusione, l’Amministrazione, scusandosi dell’inconveniente e ribadendo che non vi è stata alcuna lesione effettiva dell’interesse tutelato, chiede che il procedimento venga archiviato;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro*

funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerte alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come l'incontro relativo alla presentazione ed illustrazione della relazione di fine mandato;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Crespino oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE del materiale informativo costituito dal volantino dal titolo *“Il Sindaco, unitamente all'Amministrazione Comunale invita la cittadinanza tutta per il giorno mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente, sita in via Trieste n. 33, per la presentazione ed illustrazione della Relazione di Fine Mandato”*, recante la data del 10 aprile 2019, il logo, la dicitura del Comune di Crespino e la firma del Sindaco avv. Angela Zambelli;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Crespino attraverso il volantino relativo all'incontro del 17 aprile 2019 e distribuito alla cittadinanza appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto il volantino riporta il logo, la dicitura del Comune di Crespino, nonché la firma del Sindaco avv. Angela Zampelli, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poichè le informazioni relative alla presentazione della relazione di fine mandato sono regolarmente pubblicate a far data dal 10 aprile 2019, quale atto amministrativo inviato alla Corte dei Conti, nell'home page del sito web istituzionale, *“rispettando gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011”*;

RILEVATO altresì che dal profilo *facebook* personale della Lista Civica Insieme costruiamo il futuro per Crespino, ove era pubblicato il volantino in questione, risultano presenti a far data dal 12 aprile 2019, ore 02.02 (e non ore 11.02 come dichiarato dal Comune nelle memorie) informazioni utili del seguente tenore “*Per motivi tecnici l’incontro è stato rinviato. Vi terremo aggiornati*”, a cui fa seguito una nuova pubblicazione del volantino oggetto di segnalazione;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale volantino oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell’Autorità, un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del volantino oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Crespino di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante il volantino dal titolo “*Il Sindaco, unitamente all’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza tutta per il giorno mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente, sita in via Trieste n. 33, per la presentazione ed illustrazione della Relazione di Fine Mandato*”, recante il logo e la dicitura del Comune di Crespino, nonché la firma del Sindaco Avv. Angela Zampelli, non ritenuto indispensabile in quanto le informazioni sulla relazione di fine mandato sono già rese disponibili sul sito istituzionale attraverso la pubblicazione del relativo documento a far data dal 10 aprile 2019, nonché di pubblicare sul sito web, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di detto volantino a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta

elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Crespino e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi